

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

### N. DEL

Il Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott. Pietro Girardi, nominato con D.P.G.R.V. n. 28 del 26/02/2021, coadiuvato dai Direttori:

- |                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| - dott. Giuseppe Cenci    | Direttore Amministrativo             |
| - dott. Denise Signorelli | Direttore Sanitario                  |
| - dott. Raffaele Grottola | Direttore dei Servizi Socio-Sanitari |

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

### OGGETTO

**ACCORDO CONTRATTUALE AI SENSI DELLA DGRV N.1438/2017 E DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA E GLI ENTI GESTORI DEL PRIVATO SOCIALE PER L'ACCOGLIENZA DI MINORI IN CONDIZIONE DI PREGIUDIZIO O RISCHIO DI PREGIUDIZIO ANNUALITA' 2022 E 2023.**

**Note per la trasparenza:** Si approva lo schema di accordo contrattuale, redatto sulla base dello schema contrattuale di cui alla DGRV n. 1438/2017, per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda ULSS 9 Scaligera e gli enti gestori del privato sociale per l'accoglienza dei minori in condizioni di pregiudizio o rischio di pregiudizio residenti nel territorio dell'Azienda ULSS 9 Scaligera per l'anno 2022 e 2023 per il Distretto 1 Verona Città e il Distretto 2 Est Veronese

Il Direttore di UOC Direzione Amministrativa Territoriale

Sentiti i Direttori delle UU.OO.CC. Infanzia Famiglia Adolescenza e Consulteri Familiari dell'Azienda ULSS 9 Scaligera, riferisce quanto segue:

Premesso che:

- tra i servizi erogati dall'AULSS 9 Scaligera si annoverano servizi e prestazioni relative all'inserimento diurno e residenziale di soggetti in età evolutiva affetti da problemi/disturbi psico-sociali, psicologici e relazionali, psichiatrici e neuropsichiatrici ai sensi del Decreto Legislativo n. 502/1992 e s.m.i. D.P.C.M. 14.02.2001, LL.RR. n. 55/1982, n. 56/1994, D.G.R.V. n. 3972 del 30.12.2002 e L. R. 22/2002;
- la Regione Veneto con D.G.R.V. n. 1438 del 05.09.2017 ha approvato lo schema tipo aggiornato di accordo contrattuale per le Strutture Accreditate che erogano prestazioni sociali, socio-sanitarie afferenti alle aree della Salute Mentale, Anziani, Disabilità, Minori e Dipendenze;
- con deliberazione n. 1138 del 31.12.2020 sono stati approvati, da ultimo, nuovi accordi contrattuali, per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2023, per l'accoglienza dei minori in condizioni di pregiudizio o rischio di pregiudizio residenti nel Distretto 3 Pianura Veronese e nel Distretto 4 Ovest Veronese, successivamente integrata con ulteriori strutture per l'anno 2022 con la deliberazione n. 238 del 10.3.2022;

Considerato che:

- l'inserimento in Strutture Diurne e Residenziali di minori affetti da disturbi neuropsichiatrici fa seguito ad un Progetto Terapeutico Individualizzato P.T.I. redatto dai Referenti delle U.O.S. Neuropsichiatria Infantile e delle U.O.S. Età Evolutiva dell'Azienda ULSS 9 Scaligera che seguono la presa in carico dei minori e validato dai Componenti delle Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale (U.V.M.D.) in apposite sedute;
- nel corso degli anni le U.O.C. I.A.F. di concerto con le U.O.S. Neuropsichiatria Infantile dell'Azienda ULSS 9 Scaligera hanno segnalato la necessità di poter fruire della rete dei servizi insistenti nel Piano di Zona territoriale oltre a identificare,

Il Proponente: Il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale dott. Gabriele Gatti



con documentata motivazione, soluzioni residenziali più idonee al di fuori del territorio di competenza dell'Azienda AUSS 9 e talora esterne all'ambito regionale. Tale scelta si è resa necessaria poiché la gestione dei percorsi terapeutico-riabilitativi a favore di minori con problematiche neuropsichiatriche richiede risposte complesse e percorsi di cura specificatamente adatti all'età e alle patologie stesse per i quali sono necessarie determinate competenze;

Ritenuto necessario addivenire anche per il Distretto 1 Verona Città e il Distretto 2 Est Veronese per gli anni 2022 e 2023 alla sottoscrizione e/o rinnovo di accordi contrattuali per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda ULSS 9 Scaligera e gli enti gestori per l'accoglienza di minori, in condizioni di pregiudizio o rischio di pregiudizio, di cui all'elenco allegato che forma parte integrante del presente provvedimento, sulla base dello schema contrattuale di cui alla DGRV n. 1438 del 05/09/2017, allegato parte integrante del presente provvedimento;

Ravvisata la necessità di poter utilizzare un ampio ventaglio di risposte diversificate e modulate sui diversi bisogni dell'utenza ai fini degli inserimenti diurni e residenziali di soggetti in età evolutiva affetti da problemi/disturbi psico-sociali, psicologici e relazionali, psichiatrici e neuropsichiatrici attraverso Strutture in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente (L.R. 22/2002 e ss.mm.ii.) oltre ai dettami Nazionali e Regionali del caso, situate anche al di fuori del territorio di competenza di questa Azienda ULSS ed eccezionalmente – nel caso di contesti familiari ed ambientali particolarmente multiproblematici – anche esterne all'ambito regionale;

Atteso che per quanto attiene le strutture extra regione e quelle site nella Regione del Veneto con sede extra ULSS 9, i rapporti contrattuali di riferimento saranno quelli sottoscritti dalle strutture medesime con le Aziende ULSS di competenza territoriale;

Considerato che il suddetto elenco degli enti gestori è soggetto ad aggiornamenti determinati da inserimenti/dimissioni in Strutture Diurne e Residenziali a fronte di Progetto Terapeutico Individualizzato, redatto dall' équipe multidisciplinare che segue la presa in carico del minore presso le U.O.S. Neuropsichiatria Infantile dell'Azienda ULSS 9 Scaligera per tutta la durata dell'inserimento e fino al compimento del 18° anno di età;

Avuto presente l'esigenza di garantire la continuità terapeutica e assistenziale degli inserimenti di soggetti in età evolutiva affetti da problemi/disturbi psico-sociali, psicologici e relazionali, psichiatrici e neuropsichiatrici in Strutture Residenziali e Semi Residenziali per gli anni 2022 e 2023, sulla base di un progetto terapeutico individualizzato, predisposto dall'equipe curante e soggetto a periodica verifica con modalità e tempi definiti nell'ambito del progetto stesso e l'inadeguatezza di creare liste di attesa;

Preso atto che:

- le rette richieste risultano essere congruenti alla tipologia del servizio fornito e alle prestazioni erogate e determinate sulla base dei dati desumibili dal progetto personalizzato (criticità dell'utente, necessità assistenziali ed impegno riabilitativo richiesto), sottoscritto dal Referente dell'U.O.S. Neuropsichiatria Infantile che predispone il progetto, ne chiede l'attivazione ed effettua le verifiche;
- le rette giornaliere applicate dalle strutture vengono assunte al bilancio sanitario dell'Azienda ULSS 9 Scaligera nella misura prevista dai Livelli Essenziali di Assistenza, come da indicazioni regionali, rimanendo la restante quota a carico delle competenti Amministrazioni Comunali, previa validazione in sede U.V.M.D.

Vista la Legge Regionale n. 22 del 16.08.2002;

Vista la D.G.R.V. n. 2501 del 06.08.2004;

Vista la D.G.R.V. n. 84 del 16.01.2007;

Vista la D.G.R.V. n. 242 del 22.02.2012;

Vista la D.G.R.V. n. 2621 del 18.12.2012;

Vista la D.G.R.V. n. 494 del 16.04.2016;

Vista la D.G.R.V. n. 1438 del 05.09.2017

Visto il Decreto R.V. n. 064 del 22.07.2020

Tutto ciò premesso

Propone l'adozione del provvedimento sotto riportato:

#### IL DIRETTORE GENERALE

Vista l'attestazione del Responsabile dell'avvenuta regolare istruttoria della pratica in relazione sia alla sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazione aziendali;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

#### DELIBERA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare lo schema di accordo contrattuale, redatto sulla base dello schema contrattuale di cui alla DGRV n. 1438/2017 e che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda ULSS 9 Scaligera e gli enti gestori del privato sociale per l'accoglienza dei minori in condizioni di pregiudizio o rischio di pregiudizio residenti nel territorio dell'Azienda ULSS 9 Scaligera per l'anno 2022 e 2023 per il Distretto 1 Verona Città e il Distretto 2 Est Veronese;
3. di approvare l'Accordo per la nomina a Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
4. di delegare il Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale alla sottoscrizione degli accordi contrattuali e relativa nomina di responsabile trattamento dati di cui ai punti 2 e 3 del presente provvedimento;
5. di approvare per le annualità 2022 e 2023 l'elenco riepilogativo delle strutture residenziali e semiresidenziali per l'accoglienza di minori residenti, allegato e parte integrante del presente provvedimento, in uso da parte dell'Azienda ULSS 9 Scaligera, fermo restando che è soggetto ad aggiornamenti determinati da ulteriori inserimenti di utenti in Strutture Diurne e Residenziali per minori;
6. di specificare che per quanto attiene le strutture extra regione e quelle site nella Regione del Veneto con sede extra ULSS 9, i rapporti contrattuali di riferimento saranno quelli sottoscritti dalle strutture medesime con le Aziende ULSS di competenza territoriale;
7. di stabilire che eventuali ulteriori inserimenti e/o modifiche degli inserimenti in corso dovranno essere effettuati nel rispetto del budget assegnato e delle modalità sopra menzionate oltre che in osservanza alle direttive regionali e aziendali vigenti in materia con stipula di nuovo accordo contrattuale;

Il Proponente: Il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale dott. Gabriele Gatti



8. di incaricare l'U.O.S. Attività Amministrativa Socio Sanitaria, in collaborazione con le UU.OO.CC. Infanzia, Adolescenza e Famiglia, le UU.OO.SS. Neuropsichiatria Infantile e le UU.OO.SS. Età Evolutiva dell'Azienda ULSS 9 Scaligera, dell'esecuzione del presente provvedimento, compreso il monitoraggio dei costi sostenuti al fine della loro armonizzazione nei limiti del budget assegnato;

9. di dare atto che la spesa presunta conseguente agli inserimenti in corso e a quelli che verranno disposti nel corso del 2022 per Distretti 1 e 2 è stata inserita nel Bilancio 2022 come segue:

- € 1.200.000,00, PRG 30407, numero del conto BA1180E4 (inserimenti in strutture intra R.V.);
- € 367.000,00, PRG 30409, numero del conto BA1190 (extra R.V.);

10. di dare atto, altresì, che la spesa presunta annua per l'anno 2023 farà carico ai budget di competenza.

Il Direttore Sanitario  
dott. Denise Signorelli

Il Direttore Amministrativo  
dott. Giuseppe Cenci

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
dott. Raffaele Grottola

IL DIRETTORE GENERALE  
dott. Pietro Girardi

# SCHEMA TIPO DI ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA ULSS E I SOGGETTI ACCREDITATI PRIVATI EROGATORI DI PRESTAZIONI SANITARIE, SOCIOSANITARIE E SOCIALI

tra

l'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria\_\_\_\_\_ (di seguito Azienda ULSS) con sede legale a \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, p.iva/c.f. \_\_\_\_\_, nella persona del Direttore generale, legale rappresentante pro-tempore, dr. \_\_\_\_\_ domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda ULSS;

e

il Soggetto privato accreditato istituzionalmente \_\_\_\_\_ (di seguito Soggetto accreditato) con sede legale a \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, p.iva/c.f. \_\_\_\_\_, nella persona del legale rappresentante pro-tempore \_\_\_\_\_, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

Premesso che:

- la Regione del Veneto con LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, nonché per l'accreditamento e la vigilanza delle stesse, siano esse gestite da soggetti aventi natura giuridica pubblica che di diritto privato;
- l'articolo 15, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce e precisa che *“l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale”*;
- l'articolo 15, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *“l'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla legge n. 328 del 2000”*;
- l'articolo 17, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *“l'accreditamento istituzionale per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui all'articolo 8 quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992, nell'ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente”*;
- l'articolo 17, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *“l'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente”*;
- l'articolo 17, comma 3 della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 stabilisce che il Direttore generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente provvede alla stipula degli accordi contrattuali, di cui all'articolo 8-quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i., con i Soggetti Accreditati Istituzionalmente, sulla base della disciplina definita dalla Giunta regionale *“mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli”*;
- la Giunta regionale con deliberazione n. .... del ....., attuativa di quanto previsto dall'articolo 17 della LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i contenuti del presente accordo contrattuale al fine di assicurare una omogenea e uniforme applicazione della norma richiamata,

Il Proponente: Il Direttore UOG Direzione Amministrativa Territoriale dott. Gabriele Gatti

- il Direttore generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente, tenuto conto del fabbisogno e delle risorse disponibili stabilite dalla programmazione regionale nel vincolo della sostenibilità economico-finanziaria dell'intero sistema di offerta del SSR, ha formulato la programmazione aziendale locale delle risorse secondo criteri che assicurano l'appropriatezza nella presa in carico dei cittadini rispetto ai livelli assistenziali domiciliare, semiresidenziale e residenziale;
- le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali da erogare per conto del SSR a favore dei cittadini residenti nella regione Veneto sono definite dalla Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale di riferimento territoriale, mediante progetti personalizzati previsti dalla normativa vigente e l'inserimento in apposite graduatorie laddove previste, sulla base di criteri di appropriatezza e di priorità di accesso rispetto alla gravità dei casi, al supporto familiare e al reddito disponibile;
- l'erogazione delle prestazioni avviene a seguito dell'attribuzione al cittadino di una apposita impegnativa laddove prevista, e, comunque, nel limite delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nei termini di cui ai punti precedenti;
- è fatta salva la libertà di scelta del cittadino rispetto al soggetto accreditato, che abbia stipulato un accordo contrattuale con l'Azienda ULSS di riferimento territoriale, a cui rivolgersi per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali;
- la tariffa, comprensiva della quota sanitaria a carico dell'Azienda ULSS e della quota sociale a carico del cittadino (compartecipazione)/Ente Locale ove prevista, applicabile alle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale è stabilita dalla normativa regionale in materia;
- il Soggetto \_\_\_\_\_ è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio per l'Unità di Offerta (U. di O.) \_\_\_\_\_ di n. \_\_\_\_ posti/posti letto in virtù del provvedimento \_\_\_\_\_ e dell'accreditamento istituzionale per n. \_\_\_\_\_ di posti/posti letto della medesima U. di O. in virtù della deliberazione della Giunta regionale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, per l'erogazione delle specifiche prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali secondo gli standard previsti dalle disposizioni regionali in materia;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

### **Articolo 1 - Oggetto**

Nell'Unità di Offerta \_\_\_\_\_ accreditata vengono erogate le prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali, rientranti nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali, nel rispetto delle funzioni ed attività previste dalle disposizioni regionali per questa specifica tipologia di Unità di Offerta e nel tetto di spesa a carico delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario dell'intero sistema di offerta del SSR.

### **Articolo 2 - Obblighi del Soggetto accreditato**

Il Soggetto accreditato:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti e, comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività, compreso il regolare inquadramento contrattuale, del proprio personale dipendente e di quello dipendente da soggetti terzi cui sia affidata l'esecuzione di servizi, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali rappresentative a livello nazionale;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività oggetto del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza;
- garantisce l'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- garantisce l'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
  - tariffe e/o quote di rilievo sanitario secondo i provvedimenti specifici della Giunta regionale;
  - verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario e sociosanitario;
  - incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché dei titolari di una partecipazione nel Soggetto accreditato;
  - compartecipazione alle spese da parte del cittadino;

- mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
- tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
- sistema informativo sanitario e sociosanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda ULSS, della Regione del Veneto e del Ministero competente.

### **Articolo 3 - Obblighi dell'Azienda ULSS**

L'Azienda ULSS garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività.

L'Azienda ULSS comunica tempestivamente al Soggetto accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo contrattuale ai fini della modifica del medesimo, nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dallo stesso Soggetto accreditato.

### **Articolo 4 – Remunerazione e pagamento delle prestazioni**

L'Azienda ULSS remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo e, per le prestazioni a carico in tutto o in quota parte delle risorse sanitarie, esclusivamente nei limiti del tetto di spesa a carico delle medesime risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale, secondo le regole tariffarie vigenti al momento dell'esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge.

L'Azienda ULSS effettua il pagamento delle competenze spettanti in forza del presente accordo contrattuale al Soggetto accreditato entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta. La fattura è emessa non prima della fine del mese di effettuazione delle prestazioni. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

### **Articolo 5 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento**

Il Soggetto accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standard previsti dalla L.R. n. 22 del 2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa e ad attuare iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

### **Articolo 6 - Durata dell'accordo contrattuale**

Il presente accordo contrattuale decorre dal \_\_\_\_\_ e ha durata triennale e, comunque, non oltre la validità del provvedimento di accreditamento istituzionale.

Non è ammessa la proroga automatica.

Il presente accordo si rescinde automaticamente in caso di revoca dell'Accreditamento Istituzionale o di mancato rinnovo.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa del Soggetto accreditato, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'Azienda ULSS con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo, comunque, la continuità delle prestazioni per tale periodo.

### **Articolo 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale**

Il Soggetto accreditato accetta che:

- l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda ULSS, espresso anche a seguito dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità di cui alla DGR 6/11/2012, n. 2201; la cessione dell'accordo contrattuale a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell'Azienda ULSS, il Soggetto subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare) ed oggettive (ad es. spostamento della sede operativa), deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all'Azienda ULSS competente territorialmente, secondo quanto previsto dalla DGR 6/11/2012, n. 2201.

Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- perdita di un requisito **soggettivo od oggettivo prescritto in capo al Soggetto accreditato** previamente accertato dall'Azienda ULSS;

- accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- accertamento - ove applicabile - di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per il Soggetto accreditato e ai relativi titolari di partecipazioni.

Nei casi di risoluzione di diritto viene disposta la revoca dell'accreditamento.

L'Azienda ULSS si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. L'Azienda ULSS si riserva, inoltre, di disporre analogha sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

#### **Articolo 8 - Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali**

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

#### **Articolo 9 - Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale**

Eventuali modifiche al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione del Veneto.

Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria e sociosanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.

#### **Articolo 10 - Controversie**

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del foro di Venezia.

#### **Articolo 11 - Registrazione**

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

#### **Articolo 12 - Norma di rinvio**

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

#### **Letto, firmato e sottoscritto**

Per l'Azienda ULSS \_\_\_\_\_  
*Il Direttore Generale*

Per il Soggetto privato accreditato  
*Il Legale Rappresentante*

#### **Data**

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ, si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli artt. 1 - Oggetto, 2 - Obblighi del Soggetto accreditato, 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale, 10 - Controversie.

#### **Letto, firmato e sottoscritto**

Per l'Azienda ULSS \_\_\_\_\_  
*Il Direttore Generale*

Per il Soggetto privato accreditato  
*Il Legale Rappresentante*

#### **Data**



## ATTO DI NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679)

L'Azienda ULSS9 Scaligera con sede in via Valverde n. 42, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito **Azienda** o **Titolare**), nella persona del Dott. Gabriele Gatti, Direttore U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale, delegato dal Direttore Generale con nota n. prot. 142371 dell'11/07/2022

### PREMESSO CHE

- in data .../.../.... ha stipulato una convenzione con \_\_\_\_\_ con sede a \_\_\_\_\_, in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ - C.A.P. \_\_\_\_\_ : c.f. \_\_\_\_\_ avente ad oggetto: Accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda ULSS 9 Scaligera e l'ente Gestore di servizi: ... ;
- relativi all'erogazione, da parte del soggetto del terzo settore \_\_\_\_\_, delle prestazioni \_\_\_\_\_;
- per l'esecuzione della convenzione e per il compimento delle attività conseguenti, il soggetto del terzo settore \_\_\_\_\_ esegue necessariamente operazioni di trattamento di dati personali per conto dell'Azienda ;
- l'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali, di seguito **GDPR**, dispone che qualora un trattamento sia effettuato per conto del Titolare, quest'ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che garantiscano l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento sia conforme alla normativa in materia di protezione dati e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- la delega di tali attività di trattamento, in conformità al disposto dall'art. 28 del GDPR, deve essere disciplinata da un contratto o da altro atto giuridico che vincoli il Responsabile al Titolare e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento;
- il Responsabile, sottoscrivendo il contratto sopracitato, garantisce al Titolare di essere in possesso di conoscenze specialistiche, di possedere i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza e la tutela dei diritti degli interessati;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, COSTITUENDO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO**

### NOMINA

Il soggetto del terzo settore \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_

**RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**



relativamente alle attività di trattamento necessarie all'esecuzione della convenzione riportata in premessa e descritto (sezione I) nel prosieguo del presente atto, limitatamente alle prestazioni oggetto della convenzione stessa.

Il soggetto del terzo settore \_\_\_\_\_, Responsabile del trattamento dei dati personali, ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali ed è tenuta a rispettare le seguenti istruzioni operative (sezione II), osservando scrupolosamente le indicazioni impartite con il presente atto nonché con le successive modifiche o integrazioni.

La nomina di Responsabile del trattamento dei dati personali decade automaticamente alla scadenza o alla risoluzione del rapporto instaurato con il Titolare.

#### Sezione I

### DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO

#### ART. 1 - MATERIA DISCIPLINATA, NATURA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Con il presente atto al Responsabile è attribuito il compito di effettuare le operazioni di trattamento dei dati personali al fine di svolgere le seguenti attività:

- erogazione, da parte del soggetto del terzo settore \_\_\_\_\_ delle prestazioni \_\_\_\_\_;

Il trattamento di dati personali affidato al Responsabile, che può svolgersi con modalità elettronica e manuale, è finalizzato esclusivamente all'esecuzione delle citate attività; tali dati saranno trattati per lo svolgimento delle prestazioni suindicate solo qualora necessari e pertinenti e non eccedenti.

Al Responsabile è pertanto vietato ogni ulteriore trattamento di tali dati personali, in particolare se effettuato per finalità diverse da quelle per cui i dati sono stati conferiti, quali per esempio marketing, studio e ricerca.

Il Responsabile risponderà quindi di tutti i danni eventualmente cagionati ai diritti, alle libertà e alla dignità degli Interessati qualora esegua un trattamento per finalità ulteriori non collegate al servizio fornito o non rispetti le indicazioni fornite.

#### ART. 2 - DURATA DEL TRATTAMENTO

Le attività di trattamento dei dati personali sono consentite al Responsabile per tutta la durata del rapporto contrattuale, così come specificato in premessa, fatto salvo il maggior tempo di conservazione dei dati per il solo periodo strettamente necessario al compimento di eventuali attività amministrative correlate agli adempimenti contrattuali (rendicontazione, verifica, controllo, ecc.).

Il Responsabile è autorizzato a conservare i dati oggetto di trattamento per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle prestazioni concordate; in particolare, questi non può trattenere copie cartacee o elettroniche dei dati e della documentazione oggetto di affidamento, che dovranno essere



restituiti qualora ne ricorrano i presupposti previsti da legge o dal contratto o se comunque ciò sia reso necessario dalla revoca del consenso al trattamento dei dati da parte del singolo Interessato.

Il Responsabile si impegna anche a restituire prontamente al Titolare i dati qualora da questi richiesto. In ogni caso la S.V. è tenuta alla cancellazione di tutti i dati contenuti nei propri archivi fisici e informatizzati, compresi quelli memorizzati dal sistema di backup, salvo diverse disposizioni di legge, al termine del rapporto contrattuale.

Al termine di tale rapporto la S.V. è tenuta, inoltre, a dichiarare formalmente al Titolare tramite apposita comunicazione PEC, entro un mese dalla cessazione del rapporto, di avere provveduto alla succitata cancellazione.

### ART.3 - TIPO DI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO

I dati personali trattati dal Responsabile sono dati :

- di natura personale immediatamente identificativi
- appartenenti a categorie particolari di cui all'art.9 del GDPR
- biometrici
- di salute
- genetici
- a maggior tutela dell'anonimato;
- altro \_\_\_\_\_

### ART. 4 - CATEGORIE DI INTERESSATI

Il Responsabile del trattamento dei dati personali è autorizzato a trattare i dati personali appartenenti alle seguenti categorie di Interessati:

- Utenti e/o
- pazienti del SSN
- Legale rappresentante *pro tempore* e/o amministratore di sostegno
- collaboratori dell'Azienda sanitaria.

#### Sezione II

### ISTRUZIONI DEL TITOLARE (ULSS 9)

### ART.5 - OBBLIGHI GENERALI

Il Responsabile del trattamento è tenuto a collaborare con il Titolare per garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, ed in particolare a trattare i dati personali:

- nel rispetto dei generali principi di liceità, correttezza e trasparenza, soltanto se necessari e pertinenti all'esecuzione del trattamento affidato e in ogni caso per il periodo minimo necessario;
- nel rispetto del principio di minimizzazione evitando in particolare duplicazioni non necessarie
- adottando misure adeguate di sicurezza tecniche ed organizzative, che assicurino la protezione dei dati personali e la tutela dei diritti, libertà e dignità degli Interessati;



- mettendo a disposizione del Titolare ogni informazione necessaria a dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente atto, comprese quelle necessarie a fornire, entro 24 ore dalla richiesta, riscontro alle richieste degli Interessati e alle istanze dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, fornendo, ogni informazione a tal fine richiesta;
- consentendo ogni attività di revisione, audit e controllo comprese le ispezioni, del Titolare o di un altro soggetto da questi incaricato previo congruo preavviso;
- comunicando al Titolare senza ritardo qualsiasi incidente di sicurezza o violazione di dati personali di cui al punto 12 dell’articolo 4 del GDPR, ossia ogni violazione di sicurezza che comporti l’accidentale o illecita distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati (Data-Breach);
- comunicando tempestivamente ed in maniera proattiva al Titolare ogni notizia rilevante ai fini della tutela della riservatezza e protezione dei dati, informandolo immediatamente qualora ritenga che un’istruzione impartita per il trattamento violi le norme in materia di trattamento di dati personali;
- inoltrando al Titolare entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione che evidenzi, al 31 dicembre dell’anno precedente, lo stato dell’arte del rispetto delle disposizioni da questi impartite.

## ART.6 - MISURE TECNICHE ED ORGANIZZATIVE ADEGUATE DI SICUREZZA

Il Responsabile si impegna, al fine di assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, ad adottare adeguate misure tecniche e organizzative di sicurezza volte a garantire che:

- il trattamento dei dati personali sia effettuato soltanto da parte dei propri collaboratori e nel caso intenda avvalersi, anche per attività di conservazione o trattamento attraverso software, hardware o sistemi informativi in cloud, di altri soggetti, siano rispettate le indicazioni succitate;
- i locali in cui siano eventualmente conservati i documenti contenenti i dati personali, o i dispositivi utilizzati per la loro archiviazione in formato elettronico, presentino tutte le garanzie di sicurezza strutturale e tecnica per prevenire il danneggiamento, la perdita o l’acquisizione illecita dei dati da parte di terzi;
- siano assicurate su base permanente la riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e servizi utilizzati per il trattamento dei dati personali, ripristinando tempestivamente la disponibilità, accesso e tenuta in sicurezza dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- sia adottata una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e organizzative attivate al fine di garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali;
- siano adottate misure di pseudonimizzazione e cifratura dei dati per impedire la loro immediata correlabilità con l’interessato da parte dei soggetti che non hanno bisogno di conoscerne l’identità;
- sia predisposto e mantenuto aggiornato il Registro delle attività di trattamento dei dati personali sensi del comma 2 dell’articolo 30 del GDPR, identificando e censendo i trattamenti di dati personali operati per conto del Titolare nonché le banche dati e gli archivi gestiti con supporti informatici e/o cartacei necessari all’espletamento delle attività oggetto di delega;
- siano adottate tutte le misure previste dal Provvedimento dell’Autorità di controllo del 27 novembre 2008 relativo a “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di Amministratore Di Sistema”;



- sia attivato e conservato un apposito file di log che registri gli accessi e attività svolte dagli autorizzati.

#### **ART. 7 SUB - RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO**

Il Responsabile del trattamento non può avvalersi di un sub-Responsabile del trattamento per lo svolgimento delle attività di trattamento da effettuare per conto del Titolare del trattamento senza la previa relativa autorizzazione specifica. Il Responsabile del trattamento presenta la richiesta di autorizzazione specifica *almeno 15 giorni prima* di ricorrere ad un sub-Responsabile del trattamento, unitamente alle informazioni necessarie per consentire al Titolare del trattamento di decidere in merito all'autorizzazione. L'elenco dei sub-responsabili del trattamento deve essere comunque mantenuto aggiornato.

b) in caso di AUTORIZZAZIONE SCRITTA GENERALE il Responsabile del trattamento ha l'autorizzazione generale del Titolare del trattamento per ricorrere a sub-responsabili del trattamento sulla base di un elenco concordato. Il Responsabile del trattamento informa specificamente per iscritto il Titolare del trattamento di eventuali modifiche previste di tale elenco riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di sub-responsabili del trattamento con un anticipo di *almeno 15 giorni prima* dando così al Titolare del trattamento tempo sufficiente per poter opporsi a tali modifiche prima del ricorso al o ai sub-responsabili del trattamento in questione. Il Responsabile del trattamento fornisce al Titolare del trattamento le informazioni necessarie per consentirgli di esercitare il diritto di opposizione.

Il Responsabile del trattamento che ricorre a un sub-Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento stipula un contratto che imponga al sub-Responsabile del trattamento gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati imposti al Responsabile del trattamento conformemente alle presenti clausole. Il Responsabile del trattamento si assicura che il sub-Responsabile del trattamento rispetti gli obblighi a cui il Responsabile del trattamento è soggetto a norma delle presenti clausole e del Regolamento (UE) 2016/679.

Su richiesta del Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento gli fornisce copia del contratto stipulato con il sub-Responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il Responsabile del trattamento può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia.

Il Responsabile del trattamento rimane pienamente Responsabile nei confronti del Titolare del trattamento dell'adempimento degli obblighi del sub-Responsabile del trattamento derivanti dal contratto da questi stipulato con il Responsabile del trattamento. Il Responsabile del trattamento notifica al Titolare del trattamento qualunque inadempimento, da parte del sub-Responsabile del trattamento, degli obblighi contrattuali.

#### **ART. 8 – INOSSERVANZA DEL PRESENTE ATTO E RISOLUZIONE**

Fatte salve le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, qualora il Responsabile del trattamento violi gli obblighi che derivano dal presente atto, il Titolare del trattamento può dargli istruzione di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti il presente atto o non sia risolto il contratto. Il Responsabile del trattamento informa prontamente il Titolare del trattamento qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare il presente atto.



Il Titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati qualora:

- 1) il trattamento dei dati personali da parte del Responsabile del trattamento sia stato sospeso in violazione del presente atto dal Titolare del trattamento e il rispetto del presente atto non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;
- 2) il Responsabile del trattamento violi in modo sostanziale o persistente il presente atto o gli obblighi che gli incombono a norma del Regolamento (UE) 2016/679;
- 3) il Responsabile del trattamento non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o della o delle autorità di controllo competenti per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità delle presenti clausole o del Regolamento (UE) 2016/679;

Il Responsabile del trattamento ha diritto, altresì, di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma del presente atto qualora, dopo aver informato il Titolare del trattamento che le sue istruzioni violano il Regolamento (UE) 2016/679), questi insista sul rispetto delle istruzioni.

#### **ART. 9 – RESTITUZIONE E CANCELLAZIONE DEI DATI PERSONALI**

Il Responsabile, all'atto della scadenza del contratto principale o del servizio o, comunque, in caso di cessazione - per qualunque causa - dell'efficacia del presente atto di nomina, salvo la sussistenza di un obbligo di legge che preveda la conservazione di dati personali, dovrà interrompere ogni operazione di trattamento e provvedere alla loro restituzione ed alla cancellazione di eventuali copie detenute.

Eventuali loro copie, salvo diversi accordi che potranno intervenire alla cessazione del rapporto, dovranno essere distrutte entro tempi compatibili con le ulteriori necessità che possano prospettarsi; in tale periodo intermedio tra la fine del rapporto e detto termine, i dati saranno conservati dal Responsabile per fini esclusivamente di sicurezza e non oggetto di ulteriori trattamenti.

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 8 del presente atto il Responsabile del trattamento, a scelta del Titolare del trattamento, cancella tutti i dati personali trattati per conto del Titolare del trattamento e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, o restituisce a questo tutti i dati personali e cancella le copie esistenti, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il Responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto del presente atto.

In caso di richiesta scritta del Titolare, il Responsabile è tenuto a rilasciare un'attestazione scritta dell'avvenuta operazione di cancellazione, indicando le modalità tecniche e le procedure utilizzate per la cancellazione.

#### **ART. 10 – TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI**

Qualunque trasferimento di dati personali da parte del Responsabile del trattamento verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale può essere effettuato, nel rispetto del capo V del Regolamento (UE) 2016/679, soltanto previa indicazione e istruzione documentata del Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento conviene che, qualora il Responsabile del trattamento ricorra a un sub-Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del Titolare del trattamento) e queste comportino il trasferimento di dati personali ai sensi del capo V del Regolamento



(UE) 2016/679, il Responsabile del trattamento e il sub-Responsabile del trattamento debbano garantire il rispetto di tale capo.

#### **ART. 11 – DISPOSIZIONI FINALI**

Le parti si danno atto che: il presente documento costituisce l'atto di nomina a Responsabile ed ogni sua disposizione è interpretata in modo prevalente rispetto ad ogni altra disposizione eventualmente contrastante e contenuta in altra documentazione sottoscritta tra le parti.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati e delle indicazioni impartite col presente atto costituisce elemento di valutazione per l'eventuale prosecuzione o rinnovo del rapporto contrattuale.

3. La presente nomina non comporta alcun diritto, da parte del Responsabile, ad uno specifico compenso o indennità o rimborso né ad un incremento del compenso previsto per l'erogazione del servizio.

4. Le parti si riservano di modificare o integrare il presente atto di nomina nel caso in cui ciò si rendesse necessario.

5. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti applicabili in materia di protezione dei dati personali.

Letto, confermato e sottoscritto

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

( \_\_\_\_\_ )

IL DELEGATO

DAL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Direttore

U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale

(Dott. Gabriele Gatti)

Denominazione Ente Gestore	Indirizzo Ente Gestore	Denominazione struttura	Indirizzo Struttura	n. Posti autorizzati all'esercizio e Provvedimento di autorizzazione	N. Posti accreditati e provvedimento di autorizzazione
A.P.S. L'ABBRACCIO	Via Valsecca, 7 Caprino Veronese	Comunità educativa per minori con pronta accoglienza "Casa Asia"	Via Valsecca, 7 Caprino Veronese	Autorizzazione del Comune di Caprino Veronese per n. 8 posti - nota prot. n. 16238 del 17/09/2020	Accreditamento istituzionale del Comune di Caprino Veronese per n. 8 posti - prot. n. 19494 del 30/10/2020
ABITARE IL TEMPO	Via San Francesco, 56 - 60025 Loreto (ANCONA)	BEATA CORTE	Loc. Caccamo, Via Nazionale, 12, 62020 Serrapetrona (MACERATA)	Decreto Regione Marche n. 245 del 16-07-2018 - Precedentemente autorizzazione all'esercizio dall'Unione Montana dei Monti Azzurri con provvedimento n.463/2017 aggiornato in data 12.04.2018.	Decreto Regione Marche n. 234 del 09 luglio 2018 per n. 20 posti letto e Decreto n. 245 del 16-07-2018 -- Inviata richiesta di documentazione aggiornata
ASSOCIAZIONE BETANIA ONLUS	CORTE S. SPIRITO N. 1 BOSCO DI ZEVIO	COMUNITA' FAMILIARE DI SALIZZOLE (VERONA)	VIA VAIE, 8 SALIZZOLE	Autorizzazione all'esercizio rilasciata dal Comune di Salizzole per 6 Posti Prot.7415 del 8/10/19	Accreditamento rilasciato dal Comune di Salizzole Prot 6570 del 30/9/20
ASSOCIAZIONE BETANIA ONLUS	CORTE S. SPIRITO N.1 BOSCO DI ZEVIO	COMUNITA' FAMILIARE DI PERZACCO (VERONA)	VIA CORSO, 34 PERZACCO	Autorizzazione all'esercizio del Comune di Zevio n.813 del 17/9/19 per n. 6 Posti	Accreditamento rilasciato dal Comune di Zevio con nota prot. N. 833 del 08-06-2022
ASSOCIAZIONE BETANIA ONLUS	CORTE S. SPIRITO N. 1 BOSCO DI ZEVIO	COMUNITA' FAMILIARE BOSCO DI ZEVIO (VERONA)	CORTE S. SPIRITO N. 1 BOSCO DI ZEVIO	Autorizzazione all'esercizio rilasciata dal comune di Zevio n. 812 del 17-09-2019 per n. 6 Posti	Accreditamento istituzionale del Comune di Zevio n. 832 del 21-06-2022
ASSOCIAZIONE BETANIA ONLUS	CORTE S. SPIRITO N, 1 BOSCO DI ZEVIO	COMUNITA' FAMILIARE ZEVIO (VERONA)	VIA CHIARENZI, 16 ZEVIO	Autorizzazione N. 820 del 8/7/2020 del Comune di Zevio per n.4 Posti	Accreditamento istituzionale del Comune di Zevio n.824 del 21/9/20
ASSOCIAZIONE BETANIA ONLUS	Via Santo Spirito, 1 Bosco di Zevio	Comunità Familiare "Badia Calavena" (VERONA)	Via Cara, 1, Badia Calavena	n. 6 posti - prot. n. 8223 del 02/08/2019 del Comune di Badia Calavena	Accreditamento istituzionale rilasciato dal Comune di Badia Calavena con nota prot. N. 623 del 16-01-2020 per n. 6 posti
ASSOCIAZIONE BETANIA ONLUS	Via Santo Spirito, 1 Bosco di Zevio	Comunità Familiare "San Giovanni Lupatoto" (VERONA)	Via Cà Nova Zampieri, 21, San Giovanni Lupatoto	Rinnovo all'autorizzazione all'esercizio del Comune di San Giovanni Lupatoto per n. 6 posti - prot. n. 8272 del 20/02/2020	Accreditamento istituzionale rilasciato dal Comune di San Giovanni Lupatoto del 28-07-2022 n. pratica 230710125 per n. 6 posti

ASSOCIAZIONE CASA SAN FRANCESCO	Via Roma, 37, Nogarole Rocca	Comunità Familiare "Casa San Francesco"	Via Roma, 37, Nogarole Rocca	n. 6 posti - prot. n. 6168 del 28/06/2018 - Inviata richiesta di documentazione aggiornata	n. 6 posti - prot. n. 1608 del 11/02/2019 - Inviata richiesta di documentazione aggiornata
ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	VIA MAMELI N.1 RIMINI	COMUNITA' FAMILIARE CASA FAMIGLIA "IL CIRENEO"	VIA POZZO 11 ROVERCHIARA (VERONA)	Autorizzazione per n. 6 posti letto - provvedimento del Comune di Roverchiara prot. 70162 del 08/03/2021 con validità dal 15/03/2021	Accreditamento istituzionale per n. 6 di posti letto - provvedimento del Comune di Roverchiara prot. 70183 del 08/03/2021 con validità dal 10/04/2021
ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	VIA MAMELI N.1 RIMINI	COMUNITA' FAMILIARE CASA FAMIGLIA DELLA GIOIA	VIA PARALLELA LEGNAGO (VERONA)	Autorizzazione all'esercizio per n.6 posti letto provvedimento n.19843 del 25/01/2021	Accreditamento istituzionale per n. 6 posti letto provvedimento prot. n. 72947 del 17/04/2019 rinnovato nel 2022
ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	VIA MAMELI N.1 RIMINI	Comunità Familiare "Bambin Gesù di Praga"	Località Polonga, 2, Pellegrina di Isola della Scala (VERONA)	Autorizzazione all'esercizio del Comune di Negrar di Valpolicella del 14/09/2022 Prot. n. 26530 per n. 5 posti letto	In attesa di accreditamento da parte del Comune di Negrar di Valpolicella - Visita di verifica della struttura già stata effettuata
ASSOCIAZIONE GRUPPO FAMIGLIA IL NIDO	Via Salgari, 2 Verona	Comunità Familiare "Il Nido"	Via Salgari, 2 Verona	Autorizzazione del Comune di Verona per n. 6 posti con nota prot. N. 157645 del 05/06/2020	n. 6 posti - prot. n. 351979 del 06/11/2018 - Rinnovo dell'accREDITAMENTO da parte del Comune di Verona a decorrere dal 08/10/2021
ASSOCIAZIONE IL GIRASOLE	Via ai Giardini, 3 , Marano di Valpolicella (VERONA)	Comunità Familiare "Il Girasole"	Via ai Giardini, 3, Marano di Valpolicella (VERONA)	n. 6 posti - prot. n. 1318 del 26/02/2015 - Conferma dell'autorizzazione all'esercizio con nota del Comune di Marano di Valpolicella prot. N. 7835 del 06-10-2021	n. 6 posti - prot. n. 3501 del 07/05/2018 - Rinnovo accREDITAMENTO con nota del Comune di Marano di Valpolicella n. 7836 del 06-10-2021
ASSOCIAZIONE TRENTINA INSIEME VERSO NUOVI ORIZZONTI	Via Venezia 10, 38122 Trento	COMUNITA TERAPEUTICA INSIEME VERSO NUOVI ORIZZONTI	Località Bellaria di Cei, snc - 38060 Villalagarina (TN)	Determinazione dirigenziale della Provincia Autonoma di Trento n. 2022-I083-00191 del 03-11-2022 di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e rinnovo dell'accREDITAMENTO istituzionale per n.18 posti	Determinazione dirigenziale della Provincia Autonoma di Trento n. 2022-I083-00191 del 03-11-2022 di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e rinnovo dell'accREDITAMENTO istituzionale per n.18 posti

AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA (unità di offerta dell'UOSD Cerris-Marzana)	Via Valverde, 42, Verona	Comunità educativa per minori con pronta accoglienza "Aquiloni"	Via Monte Novegno, 4 Verona	n. 8 posti - prot. n. 17906 del 23/06/2020	n. 8 posti- prot. n. 50985 del 15/02/2018
AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA (unità di offerta dell'UOSD Cerris-Marzana)	Via Valverde, 42, Verona	Comunità educativa per minori "Alveare"	Via Monte Novegno, 4 Verona	n. 8 posti - prot. n. 359199 del 12/11/2018	n. 8 posti - prot. n. 256233 del 23/08/2017
Casa Gen.zia Del Pio Istituto Piccole Suore Della Sacra Famiglia	VIA NASCIMBENI N. 10 VERONA	COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI CON PRONTA ACCOGLIENZA "IL FARO"	P.ZZA SOMMARIVA 1 CEREVA (VR)	8 Posti prot 12778 del 2/8/18	Accreditamento del Comune di Cereva con nota prot. N.16033 del 28/9/2017 - Lettera di Richiesta 02/09/2020
Casa Gen.zia Del Pio Istituto Piccole Suore Della Sacra Famiglia	VIA NASCIMBENI N. 10 VERONA	COMUNITA' EDUCATIVA MAMMA BAMBINO "L'ANCORA"	P.ZZA SOMMARIVA 1 CEREVA (VR)	Posti 4+1 prot. 5874 del 13/5/13 Rchiesta 02/09/2020	Prot n. 15962 del 26/9/2017 Lettera Richiesta 02/09/2020
Casa Gen.zia Del Pio Istituto Piccole Suore Della Sacra Famiglia	VIA NASCIMBENI N. 10 VERONA	COMUNITA' DIURNA PER MINORI/ADOLESCENTI "LA VELA"	P.ZZA SOMMARIVA 1 CEREVA (VR)	Posti 10 Prot 10699 del 28/06/2018	Prot . 16041 del 28/09/2017 Lettera Richiesta 02/09/2020
CODESS COOPERATIVA SOCIALE	Via Boccaccio, 96 - 35128 PADOVA	Comunità educativa per minori con pronta accoglienza "Alice è nella casa"	Via Madonna di Campagna, 108, Verona	n. 8 posti - prot. n. 222807 del 01/07/2019	n. 8 posti - prot. n. 313609 del 13/10/2017 del Comune di Verona
CODESS COOPERATIVA SOCIALE	Via Boccaccio, 96 - 35128 PADOVA	CER La Darsena	Via Ghetto 116 - 35026 Mogliano Veneto TV	DGRV 139-2020 - Decreto Dirigenziale di autorizzazione al funzionamento da parte di Azienda Zero n. 206 del 17-05-2019 per n. 8 posti di cui 1 in pronta accoglienza	DGRV 139-2020 posti n. 8 di cui 1 in pronta accoglienza
CODESS COOPERATIVA SOCIALE	Via Beato Pellegrino, 48 - 35138 - PADOVA	CER COMUNITA' EDUCATIVA RIABILITATIVA NOI	Via Don Bosco 174/c - TENCAROLA DI SELVAZZANO DENTRO (PADOVA)	DDG AULSS9 N. 646-2022 DGRV 795-2019 per n. 7 posti	DDG AULSS9 N. 646-2022 - Accreditamento istituzionale per n. 4 di posti letto del Comune di Padova Deliberazione n. 600 del 8/11/2021 - Gestione della struttura passata a CODESS - In attesa di documentazione recente
COMUNITA' SAN MAURIZIO	Via XXV Aprile n. 19 - 47030 Borghi (Forlì - Cesena)	COMUNITA' EDUCATIVA RESIDENZIALE PER MINORI ITACA	Via XXV Aprile n. 19 - 47030 Borghi (Forlì - Cesena)	Rinnovo dell'autorizzazione con Determinazione della Unione dei Comuni RUBICONE E MARE n. 435 del 24/10/2022 per n.12 posti	Nella Regione Emilia-Romagna non è richiesto accreditamento per strutture educative residenziali per minori.

COMUNITA' SAN PATRIGNANO	Via San Patignano 53 – 47853 Coriano (Rimini)	COMUNITA SAN PATRIGNANO RIMINI - CENTRO MINORI MASCHILE	Via San Patignano 53 – 47853 Coriano (Rimini)	Autorizzazione del Comune di Coriano (Rimini) con decreto n.161 del 24-05-2016 per n.12 posti + 2 in pronta accoglienza - Rinnovo con Determinazione n. 570 del 07/12/2021	Nella Regione Emilia-Romagna non è richiesto accreditamento per strutture educative residenziali per minori.
COOP LA GOCCIA	Via Callesello delle Monache, 1 - 36063 Marostica - Vicenza	COMUNITA' EDUCATIVO RIABILITATIVA PER MINORI - BIANCOSPIN	Via Spin, 89/b Romano D'ezzelino (VI)	Decreto di Azienda Zero di autorizzazione all'esercizio N° 44 del 5-2-2018	DGRV n. 1503-2020 per n.12 posti;
COOP STELLA SOC. COOP.VA SOCIALE	Via Statale, 85, 13060 Sant'Eusebio (VERCELLI)	COMUNITA' TERAPEUTICA MINORILE - IL MAESTRALE	Strada Statale 142, 85 - 13060 Roasio (VERCELLI)	Autorizzazioni/Accordo contrattuale Azienda ASL "NO" - Novara - viale Roma n. 7 e Progetto Terapeutico Riabilitativo - Inviata richiesta di documentazione aggiornata	Accreditamento con Deliberazione dell'Azienda sanitaria di Vercelli n.111 del 10-02-2014 per 10 posti - Inviata richiesta di documentazione aggiornata
COOPERATIVA SOCIALE "ENERGIE SOCIALI" ONLUS	Via Bruto Poggiani, 4 Verona	Comunità educativa per minori "Indipendenti"	Viale dell'industria, 20, Verona	n. 8 posti - nota prot. del Comune di Verona n. 324134 del 07/11/2016 - rinnovo con validità dal 27/05/2021 al 27/05/2026	n. 8 posti - nota prot. del Comune di Verona n. 421936 del 13/12/2019
COOPERATIVA SOCIALE "ENERGIE SOCIALI" ONLUS	Via Bruto Poggiani, 4 Verona	Comunità educativa diurna per minori/adolescenti "Parsifal"	Vial dell'industria, 20, Verona	n. 10 posti - prot. n. 324147 del 07/11/2016 - Rinnovo con validità dal 27/05/2021 al 27/05/2026	n. 10 posti - nota prot. del Comune di Verona n. 421949 del 13/12/2019
COOPERATIVA SOCIALE ARETE' SCS	via Batorcolo 46, 37045 San Pietro di Legnago (VR)	COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI ADOLESCENTI "IL GIRASOLE"	via Batorcolo 46, 37045 San Pietro di Legnago (VR)	Autorizzazione del Comune di Legnago - 8 Posti Prot 171913 del 17/9/2019 valido 5 anni	Accreditamento istituzionale rilasciato da Comune di Legnago per n. 8 posti letto prot. n. 19866 del 25/01/2021
COOPERATIVA SOCIALE IL RAMO DEL CEDRO ONLUS	VIA EUROPA N. 1 MINERBE (VERONA)	COMUNITA' EDUCATIVA "IL CEDRO 2"	VIA EUROPA N. 1 MINERBE (VERONA)	Autorizzazione all'esercizio del Comune di Minerbe con nota prot. n° 9707 del 08/11/2021 per n.7 Posti	Richiesta fatta al Comune il 2/7/14 - sollecito il 26/4/2018 - in data 21-11-2022 manca ancora l'Accreditamento Istituzionale in quanto non è stato ancora inviato dal Comune di Minerbe. La verifica è stata fatta in data 21.12.2021 dall'Aulss 9 Scaligera e l'esito è stato positivo.

COOPERATIVA SOCIALE IL RAMO DEL CEDRO ONLUS	VIA EUROPA N. 1 MINERBE (VERONA)	COMUNITA' EDUCATIVA RIABILITATIVA PER MINORI E ADOLESCENTI "IL CEDRO"	VIA EUROPA N. 1 MINERBE (VERONA)	DECRETO DIRIGENZIALE di AZIENDA ZERO di conferma dell'autorizzazione all'esercizio n. 179 del 6-5-2021 per n.10 Posti.	Rinnovo dell'Accreditamento istituzionale con DGRV n.1875 del 29 dicembre 2020 per n. 10 posti
COOPERATIVA SOCIALE IL RAMO DEL CEDRO ONLUS	VIA EUROPA N. 1 MINERBE (VERONA)	COMUNITA EDUCATIVA RIABILITATIVA PER MINORI E ADOLESCENTI "IL NIDO DEL CEDRO "	VIA CROSARONA, 8 MINERBE (VERONA)	DECRETO DIRIGENZIALE AZIENDA ZERO n. 186 del 6-5- 2021 di conferma dell'autorizzazione all'esercizio per n.11 Posti	Rinnovo dell'Accreditamento istituzionale con DGRV n.1875 del 29 dicembre 2020 per n. 11 posti
COOPERATIVA SOCIALE PROMOZIONE LAVORO	Via Marconi, 22, Veronella (Verona)	Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta" I Cristalli"	Conca delle Perle, 4 , Badia Calavena (Verona)	n. 12 posti - decreto n. 2 del 22/02/2016 - DECRETO DIRIGENZIALE di Azienda Zero n. 94 del 15-3-2021 di Conferma dell'autorizzazione all'esercizio	n. 10 posti - DGR 469 del 06/04/2017 Accreditamento rinnovato con DGRV n. 1272 del 18/10/2022 per n. 12 posti
COOPERATIVA SOCIALE SE' SMART EDUCATION - LA PICCOLA CASA DI ANNA	Via A. Cristofali, 31/A 37138 VERONA	COMUNITA' EDUCATIVA DIURNA FUTURA	Via Rinaldo Veronesi, 18 - 37135 VERONA	Autorizzazione all'esercizio rilasciata dal Comune di Verona con provvedimento prot. n. 251324 del 23 luglio 2021 per n.8/10 ospiti.	Accreditamento istituzionale del Comune di Verona con Protocollo N.0271062/2021 del 11/08/2021 per 8/10 ospiti.
COOPERATIVA SOCIALE VILLA SANTA MARIA	Via IV Novembre, 15 - 22038 Tavernerio (COMO)	RESIDENZA SAN DISABILI NPI VILLA SANTA MARIA 2	Via IV Novembre, 15 - 22038 Tavernerio (COMO)	Atto autorizzativo con SCIA contestuale prot. ATS Insubria n. 54572 del 27-05-2020	Accreditamento DGR Lombardia n. 11792 del 23/12/2015 per n. 32 posti - DDG n. 422 del 17/09/2020 ATS Insubria (Lombardia) di Modifica dell'accREDITamento e aumento della capacità ricettiva a n. 33 posti letto.
COOPERATIVA TANGRAM	Via del Fante, 22 , Valeggio sul Mincio (Verona)	Comunità educativa diurna "Anatra Bianca"	Via Cantore, Villafranca di Verona (Verona)	Determinazione del Comune di Villafranca di Verona N. 554 del 22/02/2021 per n.10 posti per il periodo 26.01.2021 - 25.01.2026	Determinazione del Comune di Villafranca di Verona N. 1266 del 06/05/2021 per n.10 posti per il periodo 15.04.2021 - 14.04.2024
EQUALITY COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Via Canestrini, 91, Padova	Comunità educativa per minori "Mimosa"	Via Canestrini, 91, Padova	n. 8 posti - prot. n. 239318 del 22.06.2018 - Inviata richiesta di documentazione aggiornata	n. 8 posti- prot. n. 353882 del 05/09/2019 - Inviata richiesta di documentazione aggiornata

ISTITUTI POLESANI SRL	Via Don Giovanni Minzoni, 80, 45036 Ficarolo ROVIGO	ISTITUTI POLESANI - CRGD Centro Riferimento Gravi Disabilità "L'Airone"	Via Don Giovanni Minzoni, 80, 45036 Ficarolo ROVIGO	DECRETO DIRIGENZIALE di Azienda Zero n. 219 del 6-7- 2022 di Autorizzazione all'esercizio per n. 25 posti letto	DGRV n. 596 del 20-05-2022 per n.25 posti letto
ISTITUTO DON CALABRIA	Via San Zeno in Monte, 23, Verona	Comunità educativa per minori con pronta accoglienza "Casa San Benedetto"	Vicolo Pozzo, 23 - 37129 Verona	Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio da parte del Comune di Verona per n.8 posti con nota prot. n. 222735 del 01/07/2019	Rinnovo dell'Accreditamento istituzionale a decorrere dal 31- 08-2021 da parte del Comune di Verona per n. 8 posti
ISTITUTO DON CALABRIA	Via San Zeno in Monte, 23, Verona	Comunità educativa per minori con pronta accoglienza "Casa Nazareth"	Piazzetta Nazareth, 5 - Verona	Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio da parte del Comune di Verona per n.8 posti di cui 2 in pronta accoglienza - prot. n. 223585 del 01/07/2019	n. 8 posti - prot. n. 31279 del 29/01/2018 - Effettuata domanda di rinnovo Accreditamento istituzionale al Comune di Verona in data 09- 10-2020
ISTITUTO DON CALABRIA	Via San Zeno in Monte, 23, Verona	Comunità educativa per minori "Ca' Selle"	Via Scuole, 47/a , 37066 Caselle di Sommacampagna (Verona)	Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio da parte del Comune di Sommacampagna per n.8 posti - decreto del 30/08/2019 con validità fino al 12-02-2024	n. 8 posti - decreto del 02/09/2019 - Effettuata domanda di rinnovo Accreditamento istituzionale al Comune di Sommacampagna il 31/08/2022
ISTITUTO DON CALABRIA	Via San Zeno in Monte, 23, Verona	Comunità familiare per minori " " Casa Sant'Agata"	Strada Bresciana, 83 H - 37139 Verona	Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio da parte del Comune di Verona rilasciato in data 03-03- 2022 per n. 6 posti	Accreditamento istituzionale del Comune di Verona del 08/04/2022 per n. 6 posti
ISTITUTO DON CALABRIA	Via San Zeno in Monte, 23, Verona	Comunità educativa per minori " " San Giovanni Calabria"	Via Francesco Agazzi, 28/30 - 46100 Mantova	solo accreditamento Regione Lombardia - Inviata richiesta di documentazione aggiornata	n. 10 posti - prot. n. 1638/10 del 07/09/2010 - Inviata richiesta di documentazione aggiornata
ISTITUTO DON CALABRIA	VICOLO POZZO 23 VERONA	Comunità educativa per minori Casa San Francesco	Via Carampelle , 14 - 37046 San Zenone di Minerbe (Verona)	Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio da parte del Comune di Minerbe con nota prot. N. 0010160 del 15-11-2022 per n. 8 Posti	Prot. 5019 del 19/9/2018 - Effettuata richiesta di rinnovo accreditamento al Comune di Minerbe in data 17/09/2021

ISTITUTO DON CALABRIA	VICOLO POZZO 23 VERONA	Comunità familiare Manitos De Angel	Via Oslavia 2/A, 37045 Legnago (VR) Frazione di Terranegra	Conferma dell'autorizzazione all'esercizio da parte del Comune di Legnago a decorrere dalla data del 12/05/2021 e sino al 11/05/2026 per un numero massimo di 6 ospiti una capacità abitativa totale di 9 persone.	Accreditamento istituzionale del Comune di Legnago per un numero massimo di 6 ospiti e una capacità abitativa totale di 9 persone rilasciato in data 22-11-2022
ISTITUTO SACRO CUORE SALESIANO	Via Villa, Albarè di Costermano (VERONA)	Comunità educativa per minori "Casa Don Bosco"	Località Villa, 4, Albarè di Costermano	n. 8 posti - registro n.209 del 29/04/2016 - procedura di rinnovo in corso con il Comune di Costermano sul Garda	n. 8 posti - registro n. 223 del 04/08/2020 del Comune di Costermano sul Garda
ISTITUTO SACRO CUORE SALESIANO	Via Villa, Albarè di Costermano (VERONA)	Comunità educativa diurna per minori "San Domenico Savio"	Località Villa, 4 , Albarè di Costermano	n. 8 posti - registro san. n. 217 del 22/08/2019 del Comune di Costermano sul Garda	n. 8 posti - registro san. n. 224 del 04/08/2020 del Comune di Costermano sul Garda
ISTITUTO SORELLE DELLA MISERICORDIA	Via Valverde, 24 Verona	Comunità educativa per minori/adolescenti "Eldorado"	Via Santa Giuliana, 3 Verona	Rinnovo autorizzazione all'esercizio del Comune di Verona per n. 8 posti - prot. n. 236872 del 10/07/2019	Rinnovo accreditamento istituzionale del Comune di Verona per n. 8 posti - prot. n. 406419 del 03/12/2019
ISTITUTO SORELLE DELLA MISERICORDIA	Via Valverde, 24 Verona	Comunità educativa diurna per minori/adolescenti "Esmeraldo"	Via Santa Giuliana, 3 Verona	Rinnovo autorizzazione all'esercizio del Comune di Verona per n. 10 posti - prot. n. 236877 del 10/07/2019	Rinnovo accreditamento istituzionale del Comune di Verona per n. 10 posti - prot. n. 406438 del 03/12/2019
L'ALBERO COOPERATIVA SOCIALE	Via Pirandello, 35 , Verona	Comunità educativa per minori "L'Albero"	Via Bonzanini, 2 Verona	n. 8 posti - prot. n. 290879 del 08/10/2015 - Inviata richiesta di documentazione aggiornata	n. 8 posti - prot. n. 80515 del 13/03/2018 - Inviata richiesta di documentazione aggiornata
MAGO DI OZ SCS ONLUS	via Togliatti, 3 - 15011 Acqui Terme (ALESSANDRIA)	COMUNITA' TERAPEUTICA PER MINORI CASCINA GASERA	Via Roma, 27 - 14033 Castell'Alfero (ASTI)	Autorizzazione con DETERMINA ASL Asti n.86 del 31-07-2014 per n. 10 posti letto - Inviata richiesta di documentazione aggiornata	Deliberazione 118-2014 ASL Asti per 10 posti letto - Inviata richiesta di documentazione aggiornata

OPERE RIUNITE BUON PASTORE	San Polo 2123 - 30125 Venezia	COMUNITA' EDUCATIVO RIABILITATIVA ANTENNINA	VENEZIA Via Rizzardi 5 - 30175 Marghera	DECRETO DIRIGENZIALE di Azienda Zero n. 283 del 16-07-2019 per 9 posti letto di cui 1 o 2 in pronta accoglienza	Rinnovo accreditamento istituzionale con DGRV n. 139 del 15-02-2022 per n.9 posti di cui 1 o 2 in pronta accoglienza
POVERE SERVE DELLA DIVINA PROVVIDENZA	VIA ALTO S. NAZARO 1 VERONA	COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI "CASA MARIA GALBUSERA"	STRADA PROVINCIALE,51 BUTTAPIETRA	Autorizzazione all'esercizio del Comune di Buttapietra per n.8 posti con nota prot 7506 del 9/7/19	Accreditamento istituzionale del Comune di Buttapietra con nota Prot 11099/20 del 3/12/20 per n.8 posti
SERENI ORIZZONTI 1 SPA	Via Vittorio Veneto, 45 Udine (UD)	CTRP PER MINORI E ADOLESCENTI GIULIA EIDOS	Via Ca' Marcello, 61 - 30172 Venezia	Autorizzazione all'esercizio con Determinazione Dirigenziale di Azienda Zero n. 295 del 16-07-2018 per n.12 posti di cui n. 2 di pronta accoglienza	DGRV 1021 del 28-07-2021 per n.12 posti di cui n. 2 di pronta accoglienza
SOCIETA' COOPERATIVA L'ALBA	Via della Cooperazione 5/7 - 36025 Noventa Vicentina (VI)	COMUNITA EDUCATIVA PER MINORI CON PRONTA ACCOGLIENZA VILLALBA	Via Colloredo, 81, 36040 Sossano VI	Autorizzazione del Comune di Sossano n.14451 del 04-09-2017 per n. 6 posti letto più 2 in pronta accoglienza - Rinnovo in data 22-04-2022 con validità al 21-04-2027	ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE con DDG AULSS 8 BERICA N. 961 del 10/06/2022 per n. 8 posti di cui 2 in pronta accoglienza
TANGRAM SOCIETA COOP. SOCIALE A R.L.	Via B. Dalla Scola, 255 - 36100 Vicenza	COMUNITA' CONTRA' FASCINA	Str. di Bertesina, 355, 36100 Vicenza VI	Autorizzazione con prescrizione da parte del Comune di Vicenza con Determina n. 1118 del 17-05-2022 per n. 8 posti letto di cui 2 in pronta accoglienza. Presto nuovo provvedimento.	DDG AULSS 8 Berica n.1910 del 5-12-2019 per n.8 posti di cui 2 in pronta accoglienza - Effettuata richiesta di rinnovo, la visita di rinnovo accreditamento sarà realizzata a gennaio. Il nuovo provvedimento sarà trasmesso dal fornitore appena ottenuto.
THE HELP SOCIETA' COOP. SOCIALE	Via del Lavatoio, 5 - 34122 Trieste	COMUNITA' EDUCATIVA ASSISTENZIALE US	Via del Lavatoio, 5 - 34122 Trieste	Attestazione di idoneità al funzionamento del Comune di Trieste per n. 12 posti letto con nota prot. 17/21	Conformità alle linee guida della Regione Friuli Venezia Giulia - Regione prossima alla pubblicazione di una delibera chiarificatrice.
VILLAGGIO SOS DI VICENZA ONLUS	Viale Trieste, 166, Vicenza	Comunità Familiare "Casa 7"	Via Silvestri, 20, Vicenza	Decreto del Comune di Vicenza del 23/04/2018 per n. 6 posti	Delibera ULSS 8 Berica n. 320 del 28-02-2022 per n° 6 posti

VILLAGGIO SOS MANTOVA COOPERATIVA SOCIALE	Strda Bosco Virgiliano, 4 Mantova	Comunità educativa per minori Casa del Bosco	Strada Bosco Virgiliano, 4 Mantova	solo accreditamento Regione Lombardia - Inviata richiesta di documentazione aggiornata	N. 10 posti - Codice CUDES 501305 - Inviata richiesta di documentazione aggiornata
---	--------------------------------------	---	---------------------------------------	--	--

